



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

e, p.c.,

Al Gabinetto dell'On.le Ministro

Alla Direzione Generale del personale e della formazione

Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Sistema delle Ragionerie e controllo interno*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione*

OGGETTO: Magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n° 116. Circolare relativa alle procedure di gestione delle assenze per malattia ai sensi della legge 15 aprile 2025 n° 51.

Presso questo Ufficio continuano a pervenire numerose richieste, comunicazioni e segnalazioni, provenienti sia dagli Uffici giudiziari sia dai magistrati onorari, riguardanti le modalità di corretta applicazione delle disposizioni in materia di assenze per malattia dei magistrati onorari confermati.

La legge 15 aprile 2025 n° 51, introducendo gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo 13 luglio 2017 n° 116, ha apportato significative innovazioni in merito alle tutele e alle assenze in caso di malattia dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio

2017 n° 116. Inoltre, novellando l'art. 29 comma 8 del summenzionato decreto, ha previsto l'estensione, in quanto compatibile, delle disposizioni del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali** per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.

Normativa di riferimento

Per la generalità dei dipendenti pubblici, l'art. 71, comma 1, del **Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, stabilisce che, *“per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”*.

Il CCNL Comparto Funzioni Centrali disciplina i sopracitati aspetti ai seguenti articoli:

- Art. 23 CCNL recante le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- Art. 24 CCNL relativo alla disciplina delle assenze per malattia tout court;
- Art. 25 CCNL attinente alla disciplina delle assenze per i soggetti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Retribuzione e decurtazioni

Quanto ai magistrati onorari confermati, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 30-septies d.lgs. 116/2017, introdotto dalla legge 51/2025, dispone che *“ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5”*. Da ciò è possibile dedurre che non trovano applicazione né l'istituto della dispensa ex art. 21, comma 2 né l'art. 25, commi 1 e 2. Per il magistrato onorario che sia dipendente pubblico in posizione di

aspettativa, resta salva la facoltà di dimettersi dall'incarico e ritornare in servizio presso l'amministrazione di appartenenza per accedere, successivamente agli istituti della dispensa e della pensione di inabilità.

Al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre analizzare le disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati onorari confermati. Sul punto, gli artt. 31-bis e 31-ter del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come riformato dalla Legge n. 51/2025, prevedono che ai magistrati onorari confermati spetti un compenso annuo pari ad euro 58.840 se in regime di esclusività, e pari ad euro 25.000 se in regime di non esclusività.

La norma, pertanto, non opera alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e competenze accessorie, portando a ritenere tale emolumento come interamente di natura fondamentale.

Poiché le trattenute operate sulla retribuzione dei lavoratori pubblici in caso di assenza per malattia si applicano sulle competenze di parte variabile, attesa l'impossibilità di identificare tale quota di emolumento per i magistrati onorari confermati, si ritiene **non applicabile la decurtazione sul compenso in caso di malattia** come disciplinata dall'articolo 71 comma 1, del **Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133.

Trova, invece, applicazione l'articolo 24, comma 10, del CCNL Funzioni Centrali laddove compatibile con la particolare disciplina della categoria. Pertanto, il trattamento economico spettante al magistrato onorario confermato è il seguente:

- a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa per i primi 9 mesi di assenza;
- b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL Funzioni Centrali;
- d) i periodi di assenza eventualmente successivi ai primi 18 mesi non sono retribuiti;

Periodo di comportamento e obblighi del lavoratore

L'articolo 24 del CCNL, ai commi 1 e 2, disciplina anche il periodo di comportamento in caso di assenze per malattia, ossia il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi, estendibile di ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi.

La Circolare CSM 28/07/2025 stabilisce che l'istituto non trovi applicazione per i magistrati onorari confermati ai fini del licenziamento, stante la particolare natura del rapporto di lavoro che li lega all'amministrazione della giustizia.

Rimangono invariati gli obblighi in capo al magistrato onorario di comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e rispettare le fasce orarie di reperibilità presso il domicilio comunicato, in vigore per il comparto funzioni centrali.

Comunicazioni e adempimenti amministrativi

Gli Uffici periferici devono tenere puntuale evidenza delle assenze dei magistrati onorari e comunicare all'Ufficio III del Capo Dipartimento, in analogia con gli adempimenti previsti per il personale amministrativo, le sole assenze per malattia assoggettabili a trattenuta ai fini della decurtazione della retribuzione.

Non sussiste alcun obbligo ulteriore, da parte degli Uffici Giudiziari o dei singoli magistrati onorari, di inviare comunicazioni al Ministero in caso di malattia. Pertanto, eventuali segnalazioni o comunicazioni di tale natura **non saranno prese in carico** dall'Ufficio III del Capo Dipartimento.

Gli Uffici periferici devono tenere puntuale evidenza delle assenze dei magistrati onorari al fine di:

- verificare il rispetto del piano di lavoro;
- verificare la correttezza delle autodichiarazioni di presenza in ufficio, anche i fini della concessione del buono pasto;
- richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, la visita medica di controllo all'INPS.

Si prega di dare massima diffusione della presente nota a tutti gli Uffici giudiziari del distretto di competenza.

Roma, 19/11/2025

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lina Di Domenico

